

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3470 del 19/06/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1485 del 27/03/2019 intestata a IL PANIFICIO DI CAMILLO SRL per lo stabilimento di panificazione industriale sito nel Comune di Forlì, Via Euclide n. 8
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3598 del 19/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciannove GIUGNO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1485 del 27/03/2019 intestata a IL PANIFICIO DI CAMILLO SRL per lo stabilimento di panificazione industriale sito nel Comune di Forlì, Via Euclide n. 8**

### **LA DIRIGENTE**

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1485 del 27/03/2019 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BGZ SRL con sede legale in Comune di Predappio, Via Sant’Agostino n. 29/a. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di panificazione industriale sito nel Comune di Forlì, Via Euclide n. 8”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 31218 del 08/04/2019, così come aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-6000 del 23/12/2019 e come successivamente volturata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2550 del 04/06/2020 in favore di **IL PANIFICIO DI CAMILLO SRL;**

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e Relativa Planimetria, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO C, il Nulla Osta acustico ai sensi della L. 447/1995.

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 09/02/2024, acquisita al Prot. Com.le 17986 e da Arpa al PG/2024/27762, da IL PANIFICIO DI CAMILLO SRL, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 31692 del 13/03/2024, acquisita da Arpa al PG/2024/48705, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

**Dato atto** che in data 26/03/2024 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 36173 e da Arpa al PG/2024/57390;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 13/06/2024, ove è proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- nulla osta acustico: Nulla osta Prot. Com.le 44455 del 10/04/2024, acquisito da Arpa al PG/2024/66869 ove è proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO C;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1485 del 27/03/2019 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BGZ SRL con sede legale in Comune di Predappio, Via Sant’Agostino n. 29/a. Adozione*

*Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di panificazione industriale sito nel Comune di Forlì, Via Euclide n. 8*” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 31218 del 08/04/2019, così come aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-6000 del 23/12/2019 e come successivamente volturata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2550 del 04/06/2020 in favore di **IL PANIFICIO DI CAMILLO SRL, come segue:**

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO C con l'ALLEGATO C, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

**Viste:**

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL\_2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

**DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1485 del 27/03/2019 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BGZ SRL con sede legale in Comune di Predappio, Via Sant'Agostino n. 29/a. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di panificazione industriale sito nel Comune di Forlì, Via Euclide n. 8*” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 31218 del 08/04/2019, così come aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-6000 del 23/12/2019 e come successivamente volturata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2550 del 04/06/2020 in favore di **IL PANIFICIO DI CAMILLO SRL, come segue:**
  - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
  - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO C con l'ALLEGATO C, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1485 del 27/03/2019.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
  - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1485 del 27/03/2019 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est  
D.ssa Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-1485 del 27/03/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/04/2019 prot. n. 31218, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-6000 del 23/12/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/01/2020 prot. n. 3912;
- determina dirigenziale n. DET-AMB-2020-2550 del 04/06/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/06/2020 prot. n. 50042.

L'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, la modifica sostanziale in oggetto riguarda quanto di seguito indicato:

- eliminazione della friggitrice, i cui vapori erano aspirati mediante cappa e convogliati al camino della emissione E2 "friggitrice";
- sotto la cappa aspirante sopra citata saranno eseguite operazioni di oliatura delle teglie mediante olio nebulizzato a freddo, la relativa emissione E2 sarà quindi ridenominata "oliatura teglie";
- installazione di un nuovo forno rotativo, analogo a quello già autorizzato con emissione E7, la cui emissione di vapori di cottura sarà convogliata al camino della nuova emissione E10;
- nuova emissione ET10 derivante dai fumi di combustione del bruciatore (50 kW, a metano) a servizio del nuovo forno rotativo;
- nuova emissione E11 derivante dalla aspirazione a servizio della macchina lava-oggetti;
- installazione di una nuova cappa sulla postazione d'uscita a fine cottura dell'esistente forno tunnel, da cui la nuova emissione E12;
- spostamento del camino della emissione E1 di circa 7 metri sullo stesso lato del capannone, con riposizionamento del ventilatore nel locale adibito a magazzino, dove abitualmente non sono presenti lavoratori; il filtro a maniche rimarrà nella posizione precedente, i parametri autorizzati della emissione (portata, durata, altezza) non subiranno modifiche;
- nuova caldaia uso "civile" di cui alla nuova emissione ET11 "caldaia spogliatoi" (25 kW, a metano).

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle modifiche richieste i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività

similari già presenti nello stabilimento, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa e al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- nuova emissione E2 “Oliatura teglie” - la specifica attività di oliatura non è compresa nei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e neppure negli allegati 4 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Si potrebbe considerare l'allegato 4.24 “*Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g*” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., nello specifico il punto 4.2 che, sia pur riferito alla frantumazione/macinazione, prevede che “*In caso di materiali ad elevato grado di umidità, gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio*”. Tenuto conto delle modalità di applicazione dell'olio (applicazione a spruzzo), della quantità di olio utilizzata giornalmente (15 litri), del fatto che la cappa aspirante è dotata di filtri coalescer per trattenere gli eventuali aerosol prodotti e che il relativo camino recapita oltre il colmo del tetto, non ci si attendono in emissione nebbie oleose in concentrazione rilevante per cui, tenuto conto delle normative di cui sopra, si ritiene di non fissare un valore limite in emissione. La ditta dovrà comunicare la messa in esercizio della nuova emissione;
- nuova emissione E10 “Forno rotativo” - trattandosi di forno analogo a quello già autorizzato, si ritiene di applicare le medesime condizioni di cui alla emissione E7;
- nuova emissione ET10 “Forno rotativo - bruciatore (50 kW, a metano) - l'emissione non è sottoposta ad autorizzazione in quanto “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da un impianto compreso alla lettera d) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (la potenza termica nominale complessiva, ovvero la somma delle potenze termiche nominali del nuovo bruciatore e dei bruciatori già presenti in stabilimento, è pari a 880 kW, quindi inferiore alla soglia di 1 MW indicata nella citata lettera d) punto 1.). Alla emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e s.m.i. e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i., ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinanti	Valori limite di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc

- nuova emissione E11 “Lavaoggetti” - nella precedente istruttoria relativamente alla emissione E9, si era dato atto che “*per il lavaggio di ceste e contenitori più grandi viene utilizzato un detergente per stoviglie MATIC PLUS COLOR 200 in quantità circa 120 litri/anno. Nello stabilimento c'è anche una lavastoviglie che lava tortiere e oggetti pasticceria e quindi il*

*consumo annuo complessivo del detergente si aggira in 390 litri annuo. In considerazione dei modesti quantitativi di detergente e delle sue caratteristiche non si ritiene di fissare limiti o prescrizioni".* Tenuto conto che il detergente attualmente utilizzato è il medesimo e il relativo consumo è diminuito, si ritiene di confermare quanto indicato nella precedente istruttoria;

- nuova emissione E12 "Forno tunnel fine cottura" - l'emissione deriva da una cappa di aspirazione posizionata sulla postazione di uscita a fine cottura del forno tunnel, in successione rispetto alla emissione già autorizzata E5 "Forno tunnel uscita": trattandosi, sostanzialmente, anche in questo caso di vapori di cottura, si ritiene di applicare le medesime condizioni stabilite per l'emissione E5;
- si prende atto dello spostamento del camino dell'emissione E1, senza ulteriori modifiche, e della nuova caldaia uso "civile" di cui alla nuova emissione ET11 "caldaia spogliatoi" (25 kW, a metano).

In relazione alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla ditta in data del 23/07/19 prot. PG/2019/115712, per la quale, vista la tipologia di modifica, con l'atto di aggiornamento DET-AMB-2019-6000 del 23/12/2019 è stato comunicato l'accoglimento ma non si è ritenuto di aggiornare l'Allegato A, si ritiene di recepire nel presente Allegato il contenuto di tale comunicazione, ovvero la sostituzione della emissione ET6 "Caldaia vapore (271 kW, a metano)" di cui al punto 2. del paragrafo C. "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione" con le nuove emissioni ET6a ed ET6b "Caldaie vapore (115 kW ciascuna, a metano)".

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto inoltre necessario aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-1485 del 27/03/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/04/2019 prot. n. 31218, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-6000 del 23/12/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/01/2020 prot. n. 3912;
- determina dirigenziale n. DET-AMB-2020-2550 del 04/06/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/06/2020 prot. n. 50042;

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 09/02/2024 P.G.N. 17986, e successive integrazioni.

### C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONE ET8 – CALDAIA UFFICI** (24 kW ciascuna, a metano)

**EMISSIONE ET9 – CENTRALE TERMICA** (526 kW, a metano)

**EMISSIONE ET11 – CALDAIA SPOGLIATOI** (25 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

**EMISSIONE ET1 – FORNO TUNNEL - BRUCIATORE** (280 kW, a metano)

**EMISSIONE ET2 – FORNO TUNNEL - BRUCIATORE** (195 kW, a metano)

**EMISSIONE ET3 – FORNO ROTATIVO - BRUCIATORE** (50 kW, a metano)

**EMISSIONE ET4 – FORNO ROTATIVO - BRUCIATORE** (50 kW, a metano)

**EMISSIONE ET5 – CALDAIA RISCALDAMENTO ACQUA** (25 kW, a metano)

**EMISSIONE ET6A – CALDAIA VAPORE** (115 kW, a metano)

**EMISSIONE ET6B – CALDAIA VAPORE** (115 kW, a metano)

**EMISSIONE ET10 – FORNO ROTATIVO - BRUCIATORE** (50 kW, a metano)

provenienti da impianti, con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e smi e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del DLgs 152/06 e smi, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinanti	Valori limite di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc

### D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di panificazione industriale **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

#### **EMISSIONE E1 – CARICO IMPASTATRICI**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

**EMISSIONE E2 – OLIATURA TEGLIE**

Impianto di abbattimento: filtri coalescer

Portata massima	2.400	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

**EMISSIONE E3 – FORNO TUNNEL INGRESSO**

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

**EMISSIONE E4 – FORNO TUNNEL**

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

**EMISSIONE E5 – FORNO TUNNEL USCITA**

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

**EMISSIONE E6 – FORNO ROTATIVO****EMISSIONE E7 – FORNO ROTATIVO****EMISSIONE E8 – FORNO ROTATIVO****EMISSIONE E10 – FORNO ROTATIVO**

Portata massima	260	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

**EMISSIONE E9 – LAVAGGIO TEGLIE**

Portata massima	2.400	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

**EMISSIONE E11 – LAVAOGGETTI**

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

**EMISSIONE E12 – FORNO TUNNEL - FINE COTTURA**

Portata massima	4.500	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

2. Qualora si accertino problematiche per esalazioni maleodoranti riconducibili alle **emissioni E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10 e E12** la Ditta dovrà provvedere all'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 "Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13, per le emissioni identificate come sorgenti della diffusione odorigena. Inoltre richiamato l'art. 272-bis del Dlgs 152/06 e smi, Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni potrà attivare una procedura di riesame qualora a seguito di segnalazioni e accertamenti di Arpae Servizio Territoriale Distretto di Forlì siano accertate situazioni di disagio olfattivo.
3. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E2, E10, E11 e E12**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E2, E10, E11 e E12** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
5. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
6. Il monitoraggio periodico alla **emissione E1** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie all'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 7. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotati:

- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime o richiesti dalla presente autorizzazione. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento installato sulla **emissione E1**, come richiesto al precedente punto 6.
8. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
  - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

9. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulle **emissioni E1 e E2** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e

conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

10. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato

da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

11. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.  
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
  - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
    - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
    - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
    - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
  - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
12. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

13. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

### PREMESSA

Vista la domanda di modifica sostanziale dell'AUA inerente la modifica dell'emissione E2, aggiunta delle nuove emissioni E10, E11 ed E12 e spostamento dell'emissione E1 presso lo stabilimento di via Euclide n. 8 contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Euclide, 8 anche con le modifiche dell'emissione E2, aggiunta delle nuove emissioni E10, E11 ed E12 e spostamento dell'emissione E1 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora;

Visto il nulla osta art. 8 c.6 L.447/95 allegato C della determina AUA n. DET-AMB-2019-1485 del 27/03/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì a BGZ SRL per lo stabilimento di panificazione industriale sito a Forlì, Via Euclide n. 8 che prevedeva:

*“ entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica ambientale o dalla messa in esercizio dell'attività, a verifica di quanto dichiarato dal TCA, dovrà essere effettuato un rilievo fonometrico post operam nelle condizioni di massimo disturbo e presso tutti i recettori; il risultato di tali misure, ovvero la verifica del rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 nel periodo diurno e notturno, dovrà essere riportato in una relazione ed inoltrato all'Autorità competente. Qualora dette fonometrie dovessero evidenziare criticità acustiche presso i recettori individuati, la ditta dovrà presentare contestualmente un progetto di bonifica acustica per ricondurre il rumore entro i limiti di legge e relativi tempi di attuazione, fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentito solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente”*

Atteso che con Prot. Com.le 22359 del 12/03/2020 risulta pervenuta la Relazione di verifica post operam di Impatto acustico a firma di TCA da cui si evince che l'attività rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 sia nel periodo diurno che notturno;

Atteso inoltre che la determina AUA n. DET-AMB-2019-1485 del 27/03/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì a BGZ SRL è stata successivamente volturata alla ditta IL PANIFICIO DI CAMILLO SRL con determina dirigenziale n. DET-AMB-2020-2550 del 04/06/2020 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con P.G. n. 50103 del 23/06/2020;

Dato atto che risulta ottemperato quanto prescritto nel nulla osta in premessa citato e pertanto necessita che lo stesso venga modificato ed aggiornato;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

### PRESCRIZIONI

1) il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti

dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio

Si avverte che:

- fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, ogni modifica tesa a variare le condizioni autorizzate, che comporti un incremento della rumorosità, dovuta agli impianti/macchinari/apparati utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaе dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.
- il presente nulla-osta sostituisce il precedente nulla-osta contenuto nell'atto di Autorizzazione unica ambientale AUA n. DET-AMB-2019-1485 del 27/03/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì a BGZ SRL e successivamente volturata alla ditta IL PANIFICIO DI CAMILLO SRL con determina dirigenziale n. DET-AMB-2020-2550 del 04/06/2020 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con P.G. n. 50103 del 23/06/2020

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**